



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

Diritti di segreteria Euro 65,00

P.E. n. 73/2018

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. Beni Paesaggistici – parte III – Verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Comune di Ameno

Istanza: BACCHETTA EZIO

Oggetto: MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE- FORMAZIONE SCALA ESTERNA

**Provvedimento conclusivo di compatibilità paesaggistica
n. 01C/2019 del 29.04.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

- In data 16.10.2018, prot. 4781, il Sig. **BACCHETTA EZIO** nato a Ameno il **23/01/1945**, c.f. **BCCZEI45A23A264P** residente ad Ameno in Via Manfredi 13 ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 commi 1/ter e 1/quarter del D.Lgs. 42/2004, come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.Lgs. 157/06 per lavori di “ Modifiche interne ed esterne- realizzazione scala esterna in ferro” non costituente aumento né di superficie coperta né di volume;
- che la pratica è stata esaminata dal Responsabile del procedimento che ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza di titoli abilitativi;
- che in data **18/02/2019**, verbale n. **2**, la pratica è stata esaminata dalla commissione igienico edilizia che ha espresso parere favorevole;
- Considerato che con nota prot. **5010** in data **29.10.2018** è stato richiesto il parere di compatibilità alla competente Soprintendenza;
- Considerato che in data **11.01.2019**, prot. **352**, nostro prot. **164** del **11.01.2019**, è pervenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola il seguente parere: **si ritiene che le opere realizzate in assenza/difformità di autorizzazione siano nel merito paesaggisticamente compatibili**;
- Tenuto conto che la norma dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
- Vista la perizia di stima depositata dal Geom. Romagnoli Marco in data **31.01.2019** prot. **505**
- Dato atto che il calcolo della sanzione prevista fa riferimento alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 47/85, con la conseguente applicazione dei valori minimi stabiliti dalla tabella per la quantificazione del profitto correlata alla tipologia di abuso relativa, e che l'importo minimo stabilito è pari a **€ 516,00**
- Richiamato inoltre la il Permesso di Costruire in sanatoria presentato in data **15.02.2019** Prot. n. **739** e Considerato che, e considerato che, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in

difformità di idoneo titolo abilitativo comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione normalmente dovuto e comunque in misura non inferiore a **516** euro.

- Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n. **24** del **18/03/2019** ;
- Vista la ricevuta di pagamento di **€.** **1.032,00**, pari all'intera sanzione, effettuata con bonifico bancario in data **26.04.2019**

Tutto ciò premesso si comunica la

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILTA' PAESAGGISTICA per le opere di cui all'oggetto, realizzate in difformità dai titoli abilitativi

Ameno, **29.04.2019**

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to Dott.ssa Noemi Brambilla)

.....